

Al **Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e
delle foreste**
-Dir. Gen. delle politiche
Internazionali e dell'Unione europea
aoo.piue@pec.masaf.gov.it

Oggetto: Richiesta di chiarimenti Eco-schema 5 – seguito corrispondenza pregressa.

Facendo seguito a quanto concordato nella riunione tecnica del 14 Aprile u.s., si richiedono chiarimenti a seguire in materia di “Eco-schema 5”, al fine di consentire agli Organismi Pagatori di eseguire in modo appropriato le relative istruttorie e conseguire il massimo livello consentito dei pagamenti per la campagna 2024.

1. Eco-schema 5, livello 1

Si fa riferimento all’”Eco-schema 5 livello 1”, relativo alla destinazione del 4% dei seminativi aziendali a superfici improduttive, compresi i terreni lasciati a riposo, introdotto dal DM prot. n. 289135 del 28 giugno 2024 che modifica l’articolo 21, prot. n. 660087 del 23 dicembre 2022. **A tal riguardo, si chiede se i limiti dimensionali stabiliti dall’art.21 del citato DM, trovino applicazione esclusivamente per l’”Eco-schema 5 livello 2”.**

Tenuto conto che nel caso in cui il 4% dei terreni destinati all’adempimento dell’impegno sia composto contemporaneamente di superfici ordinarie, ZVN e Natura 2000, il pagamento, come stabilito dall’art. 2 comma 7 DM prot.n. 289135 del 28 giugno 2024, subisce una maggiorazione per le zone ZVN e Natura 2000 rispetto alle zone ordinarie, **si chiede se il pagamento possa avvenire prioritariamente sulle aree a maggior intensità contributiva, garantendo quindi la condizione più favorevole per l’agricoltore.**

In presenza di sovrapposizione di diversa classificazione della zonizzazione, esempio Natura 2000 e ZVN, si darà priorità alla classificazione e relativo *Unit Amount* riconducibile alla Natura 2000.

2. Eco-schema 5, livello 2

Con riferimento all'”Eco-schema 5, livello 2”, l'art. 21 del DM 23.12.2022 n. 660087 stabilisce, tra gli impegni che devono essere rispettati, il mantenimento - su almeno il 70% per le colture arboree/sul 100% per i seminativi - della Superficie Oggetto di Impegno (SOI) nell'anno di domanda - della copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere), spontanea o seminata su una superficie minima di almeno 0,25 ettari contigui, **con una larghezza minima di 20 metri.**

Date le semplificazioni introdotte dal Reg. 2024/1468, si ritiene che il controllo sull'ammissibilità delle superfici oggetto di domanda per l'Eco-schema 5 debba verificare: (1) l'appartenenza dell'appezzamento in questione al novero dei seminativi/culture permanenti, dai quali sono esclusi gli elementi caratteristici del paesaggio; (2) l'estensione superficiale minima di 2500 mq; (3) il mantenimento della copertura dedicata con piante di interesse apistico sul 70% della SOI, per le colture permanenti/sul 100 % della SOI per i seminativi.

L'esclusione degli elementi caratteristici del paesaggio dalla possibile superficie destinata a seminativo rende quindi, non più necessaria la verifica della larghezza minima dei 20 metri, chiesta al solo scopo di evitare il pagamento dell'Eco-schema 5 su superfici dedicate ad elementi caratteristici del paesaggio che viene automaticamente esclusa dal sistema di verifica dell'Organismo pagatore.

In tal modo la semplificazione operata dal Regolamento 2024/1468 impatterebbe positivamente anche sui controlli, rendendo meno oneroso il controllo e il relativo pagamento più rapido.

Si chiede la conferma della correttezza di tale impostazione.

IL DIRETTORE
(Salvatore Carfi)